



# COMUNE DI MANTA

## COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA n.3 del 06/10/2016

### ORARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI CON VINCITA IN DENARO INSTALLATI NEGLI ESERCIZI AUTORIZZATI EX ARTT. 86 E 88 TULPS E NEGLI ALTRI ESERCIZI COMMERCIALI OVE È CONSENTITA LA LORO INSTALLAZIONE

#### IL SINDACO

CONSIDERATO CHE a norma dell'art. 50, comma 7, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali il Sindaco "... coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici...";

RILEVATO CHE l'art. 31, comma 1, del D.L. 6/12/2011, n. 201 convertito con modificazioni in legge 22/12/2011 nr. 214, attraverso l'introduzione della lettera *d-bis* nel comma dell'art. 3 del D.L. 4/7/2006 n. 223, ha completamente liberalizzato gli orari di apertura e chiusura degli esercizi del commercio su area privata disciplinati dal D.Lgs. 31/3/1998, n. 114 nonché degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, disciplinati dalla L.R. n. 38 del 29/12/2006, eliminando altresì l'obbligo di chiusura festiva e infrasettimanale;

#### CONSIDERATO CHE

- con le sentenze del Consiglio di Stato (sezione quinta) n. 3271 del 30 giugno 2014 e n. 3845 del 27 agosto 2014, i magistrati hanno: "*avuto già modo di osservare come la circostanza, per la quale il regime di liberalizzazione degli orari sia applicabile indistintamente agli esercizi commerciali e a quelli di somministrazione, non precluda all'Amministrazione Comunale la possibilità di esercitare, a termini dell'art. 50, comma 7, del decreto legislativo n. 267/2000, il proprio potere di inibizione delle attività per comprovate esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre che del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica, in caso di accertata lesione di interessi pubblici quali quelli in tema di sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute*";

- con la Sentenza della Corte Costituzionale n. 200/2014 del 18 luglio 2014 è stata confermata l'interpretazione giurisprudenziale sopra richiamata affermando che: "*è stato riconosciuto che, in forza della generale previsione dell'art. 50, comma 7, del decreto legislativo n. 267/2000, il Sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco e che ciò può fare per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica, ovvero della circolazione stradale*";

- occorre determinare gli orari delle attività non appartenenti al settore del commercio, con particolare riferimento alle sale pubbliche da gioco e all'esercizio degli apparecchi automatici da gioco e intrattenimento che rientrano nella competenza autorizzativa del Comune;

RITENUTO CHE nella determinazione degli orari delle attività del gioco, con particolare riferimento al gioco con vincite in denaro, siano presenti aspetti che mettono in causa la responsabilità delle istituzioni con riguardo all'interesse primario della tutela delle fasce deboli della popolazione, che vanno armonizzati con la tutela costituzionale della libertà di impresa;

CONSIDERATO CHE il Decreto legge 13/08/2011, n. 138 come modificato dalla Legge di conversione 14/09/2011, n. 148 consente di stabilire “restrizioni in materia di accesso ed esercizio delle attività economiche”, ivi compreso “il divieto di esercizio di un’attività economica al di fuori di una certa area geografica e l’abilitazione ad esercitarla solo all’interno di una determinata area”, qualora la limitazione sia funzionale a ragioni di interesse pubblico, tra cui in particolare quelle connesse alla tutela della salute umana, e la restrizione rappresenti un mezzo idoneo, indispensabile e, dal punto di vista del grado di interferenza nella libertà economica, ragionevolmente proporzionato all’interesse pubblico cui è destinata;

RICHIAMATA la giurisprudenza costituzionale, che ha riconosciuto nel modo più autorevole la competenza regolamentare degli enti locali nella cura delle conseguenze sociali dell’offerta del gioco a denaro sulle fasce di consumatori psicologicamente più vulnerabili ed immaturi e quindi maggiormente esposti alla capacità suggestiva dell’illusione di conseguire tramite il gioco vincite facili e guadagni (sentenza della Corte Costituzionale n. 300 del 9/11/2011);

RICHIAMATE altresì le motivazioni ricavabili dalla Delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 27 aprile 2015 di approvazione del regolamento comunale “Regolamento per l’apertura e la gestione delle sale giochi e per l’installazione di apparecchi elettronici da intrattenimento o da gioco” che interamente si condividono, e per le quali la disciplina delle sale da gioco pubblico, ivi compresa la determinazione degli orari di apertura, deve tenere conto delle implicazioni sociali negative connesse ad un’eccessiva, indiscriminata diffusione del gioco a denaro;

RITENUTO in particolare che occorra porre un argine alla disponibilità illimitata, o quasi, dell’offerta di gioco, soprattutto per quanto riguarda l’orario notturno e il mattino, ovvero i periodi della giornata in cui si manifestano con più evidenza i fenomeni di devianza e emarginazione sociale legati alla tossicodipendenza, all’alcolismo, all’isolamento relazionale da parte di soggetti appartenenti ai ceti più disagiati e privi delle ordinarie occupazioni legate al lavoro o allo studio, tenendo conto che vasta letteratura scientifica ha largamente sottolineato il ruolo aggravante del gioco a denaro praticato compulsivamente;

VISTA la Legge Regionale 2 maggio 2016, n. 9, con la quale la Regione Piemonte ha disciplinato le misure per la prevenzione ed il contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo in cui si prevede che i comuni dispongano, per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica e della circolazione stradale, limitazioni temporali all’esercizio del gioco tramite gli apparecchi di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del TULPS, per una durata non inferiore a tre ore nell’arco dell’orario di apertura previsto, all’interno delle sale da gioco, delle sale scommesse, degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e di tutti i locali pubblici o aperti al pubblico;

RICHIAMATO il Regolamento comunale “Regolamento per l’apertura e la gestione delle sale giochi e per l’installazione di apparecchi elettronici da intrattenimento o da gioco”, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 27/04/2015 in cui all’art. 12, comma 1 è stabilito che *“l’uso degli apparecchi da gioco di cui al comma 6 dell’art. 110 del TULPS in ogni esercizio a ciò autorizzato ai sensi dell’art. 86 dello stesso testo di legge, è consentito tra le ore 12:00 e l’orario di chiusura degli esercizi e comunque non oltre le ore 23:00. Oltre tale orario gli apparecchi devono essere disattivati.”*;

PRESO ATTO che la Legge Regionale 09/2016 stabilisce all’art. 6 l’orario di funzionamento degli apparecchi da gioco di cui all’articolo 110, comma 6, del TULPS dalle ore 12:00 alle 24:00 e che oltre tale orario questi apparecchi devono essere spenti e mantenuti inaccessibili;

RITENUTO quindi necessario di rettificare l’orario di funzionamento degli apparecchi da gioco di cui all’articolo 110, comma 6, del TULPS, in ossequio al sopra citato articolo 6 della L.R. 09/2016, dalle ore 12:00 alle ore 24:00;

IN ATTESA di adeguare il Regolamento comunale “Regolamento per l’apertura e la gestione delle sale giochi e per l’installazione di apparecchi elettronici da intrattenimento o da gioco”, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 9 del 27/04/2015 alla normativa disposta dalla Legge Regionale

2 maggio 2016, n. 9 recante “Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico”.

DATO ATTO che l'indirizzo consigliere di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 9 del 27/04/2015 è univocamente ricavabile dalla normativa regolamentare citata ;

VISTI

- l'art. 50 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;
- il R.D. 18/6/1931 n. 773 “Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza”;
- il R.D. 6/5/1940 n. 635, “Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza”;
- Legge Regionale 2 maggio 2016, n. 9 recante “Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico”;
- il Regolamento comunale “Regolamento per l'apertura e la gestione delle sale giochi e per l'installazione di apparecchi elettronici da intrattenimento o da gioco”, approvato con D.C.C. n. 9 del 27/04/2015;

## ORDINA

a decorrere dalla data odierna e fino all'approvazione dell'adeguamento del Regolamento comunale “Regolamento per l'apertura e la gestione delle sale giochi e per l'installazione di apparecchi elettronici da intrattenimento o da gioco”, approvato con D.C.C. n. 9 del 27/04/2015 alla Legge Regionale 2 maggio 2016, n. 9 recante “Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico”, ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale 2 maggio 2016, n. 9 recante “Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico”:

- 1) **nelle sale giochi** autorizzate dal Comune l'orario di apertura è stabilito dall'esercente entro i limiti compresi tra le ore 10:00 e le ore 2:00 antimeridiane del giorno successivo. Nell'ambito di questa fascia oraria gli apparecchi automatici di intrattenimento di cui all'art. 110, commi 6 e 7, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) possono essere messi in esercizio **tra le ore 12:00 e le ore 24:00**, con l'obbligo dell'esercente di mantenerli spenti, disattivati e inaccessibili nell'orario non compreso nella predetta fascia oraria;
- 2) **negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e circoli privati** con attività di somministrazione autorizzati ai sensi degli artt. 86 e 88 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza alla detenzione degli apparecchi automatici da intrattenimento e da gioco di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del TULPS, l'uso dei predetti apparecchi è consentito esclusivamente nell'orario compreso **tra le ore 12:00 e l'orario di chiusura dell'esercizio e comunque non oltre le ore 24:00**. Al di fuori di detta fascia oraria gli apparecchi devono essere spenti, disattivati e inaccessibili;
- 3) **negli esercizi commerciali** autorizzati per effetto di specifica segnalazione certificata di inizio attività presentata in Comune, diversi da quelli in possesso delle licenze di cui agli artt. 86 e 88 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, l'uso dei predetti apparecchi automatici da intrattenimento e da gioco di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del TULPS è consentito esclusivamente nell'orario compreso **tra le ore 12:00 e l'orario di chiusura dell'esercizio e comunque non oltre le ore 24:00**. Al di fuori di detta fascia oraria gli apparecchi devono essere spenti, disattivati e inaccessibili;
- 4) gli esercenti le sale da gioco di cui al punto 1) in attività sono tenuti a trasmettere allo SUAP del comune l'orario effettivamente prescelto nell'ambito della fascia oraria specificata, fermi rimanendo i limiti riguardanti l'orario di esercizio degli apparecchi automatici da intrattenimento

## DISPONE

per tutti gli esercizi in cui sono stati installati apparecchi da gioco con vincite in denaro:

- l'obbligo di esposizione a proprie spese - ai sensi dell' art. 7, comma 5 del Decreto Legge 13/09/2012, n. 158, convertito nella Legge 8 novembre 2012, n. 189 - formule di avvertimento

sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro, nonché le relative probabilità di vincita sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del TULPS. Le stesse formule devono essere riportate, a proprie spese, su apposite targhe esposte nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati i videoterminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del predetto TULPS;

- l'obbligo di esposizione all'esterno del locale di un cartello indicante l'orario di apertura delle sale giochi e/o di funzionamento degli apparecchi da gioco.

Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni di legge e quelle previste dal Codice Penale, la violazione alle disposizioni previste dalla presente ordinanza comporta la sanzione amministrativa da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 1.500,00 ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale 09/2016, con l'applicazione dei principi di cui al Capo I della Legge 689/1981.

Ai soggetti che nel corso di un biennio commettono tre violazioni, anche non continuative, delle disposizioni previste dalla presente ordinanza, sarà applicata la sanzione accessoria delle chiusure definitive degli apparecchi da gioco oggetto della sanzione pecuniaria, mediante sigilli, anche se hanno proceduto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

La presente ordinanza:

- sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line, sul sito istituzionale del comune e resa nota al pubblico attraverso i mezzi di comunicazione locali e attraverso le altre forme idonee di pubblicità e informativa;
- sarà efficace dal giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio on line fino all'approvazione delle norme di adeguamento del Regolamento comunale "Regolamento per l'apertura e la gestione delle sale giochi e per l'installazione di apparecchi elettronici da intrattenimento o da gioco", approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 9 del 27/04/2015, alla normativa disposta dalla Legge Regionale 2 maggio 2016, n. 9 recante "Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico".

La presente ordinanza verrà trasmessa all'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Cuneo, alla Questura di Cuneo, al Comando Provinciale dei Carabinieri di Cuneo, al Comando Stazione Carabinieri di Verzuolo, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cuneo, alla Guardia di Finanza Comando Tenenza di Saluzzo, all'Associazione Commercianti ed Esercenti di Saluzzo, all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato.

Contro il presente provvedimento l'interessato può ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio. In alternativa, entro centoventi giorni dalla data di notificazione può essere presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.



IL SINDACO  
GUASTI Arch. Mario